

COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA **C O P I A** DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 DATA 25 SETTEMBRE 1991

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI. - DETERMINAZIONI.

L'Anno millenovecentonovantuno, il giorno Venticinque del mese di Settembre alle ore 9,55, nella solita Sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del - Sindaco -, come da avvisi scritti in data 20 Settembre 1991, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO PRESENTI I SIGG.:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1) - DE LORENZO Raffaele	SI
2) - PRATICO Antonio	SI
3) - FONCE Ludovico	SI
4) - BRUNO Oreste	SI
5) - LAMBOSLIA Vittorio Romano	SI
6) - MONTI Carmine Emanuele	SI
7) - STAGETTI Angelo	SI
8) - CELICO Giovanni	SI
9) - MAIORANA Ercole	SI
10) - MANDARANO Angelo	SI
11) - MORELLI Pasquale	SI
12) - MANCINI Giacomo	NO
13) - VANNI Egidio Biagio	SI
14) - CARUSO Giuseppe	SI
15) - GRAZZINI Alba in Sassi	NO
16) - VADALA Antonino	NO
17) - GRISOLIA Giuseppe Ugo	NO
18) - SPOLITU Biagio	SI
19) - FORTUNATO Pasquale	NO
20) - AMBROSIO Franco Augusto	SI

Totale presenti N° 15 Consiglieri su N° 20 assegnati al Comune e N° 20 Consiglieri in carica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott. Pisani Domenico, stante l'assenza per congedo del Segretario Comunale Capo, giusta Provvedimento Prefettizio n° 1735/Div. SC del 21/9/1991.

Il Presidente pone alla determinazione del Consiglio l'argomento iscritto al n° 4 dell'O.d.G...

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Maiorana Ercole, il quale dà lettura di una Relazione, articolata nel testo allegato alla presente della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale, nella quale, con dovizia di particolari evidenzia le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'Art. 12 della legge 7/Agosto/1990, n. 242. Dà atto che l'approvando Regolamento assicura la massima trasparenza all'azione Amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. Fa presente, altresì, che il Regolamento da quo è stato sottoposto al vaglio di tutti i Consiglieri presenti nel Civico Consesso, tant'è che nella riunione tenutasi in data 22/Aprile/1991 tutti i Gruppi hanno espresso parere favorevole.

Lo stesso Consigliere, ultimata la lettura della Relazione, dà lettura del Regolamento in esame composto da n° 27 Articoli e degli Allegati A - B - C -.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, e che nessuna proposta di modifica al testo del Regolamento è stata avanzata, pone a votazione il Regolamento Comunale per la Concessione di Finanziamenti e Benefici Economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, composto da n° 27 Articoli e dagli allegati A - B e C .

IL CONSIGLIO

Udita la Relazione svolta dal Consigliere Maiorana Ercole, articolata nel testo allegato alla presente della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale;

Avuta lettura analitica degli Articoli e degli Allegati di cui si compone il Regolamento Comunale per la Concessione di Finanziamenti e Benefici Economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;

Visto l'Art. 12 della Legge 7/Agosto/1990, n. 241;

Visto l'Art. 32 - 2° comma lettera a) - della legge 8/Giugno/1990, n° 142;

Considerato che è stato espresso il prescritto parere in ordine alla regolarità Contabile, nonché quello sotto il profilo della legittimità da parte del Segretario Comunale, in ossequio al preciso disposto dell'Art. 53 della legge n. 142 dell'8/Giugno/1990;


Vista la ridetta legge n. 142 dell' 8/Giugno/1990, disciplinante l'Ordinamento delle Autonomie Locali;

A Maggioranza assoluta di voti espressi in modo palese per alzata di mano: Presenti n° 15 - Votanti n° 15 - Voti favorevoli n° 12 (Gruppo DC e Ambrosio Franco Augusto) - Voti contrari n° 3 (Vanni Egidio Biagio e Caruso Giuseppe del Gruppo PSI - Spolitu Biagio del Gruppo Lista Civica per Fraia);

D E L I B E R A

- 1)- Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il Regolamento Comunale per la Concessione di Finanziamenti e Benefici Economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, composto da n° 27 Articoli e dagli Allegati A - B e C articolato nel testo allegato alla presente deliberazione della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale;
- 2)- Di dare atto che è stato espresso il prescritto parere in ordine alla regolarità Contabile, nonché quello sotto il profilo della legittimità da parte del Segretario Comunale, ai sensi del preciso disposto dell'Art. 53 della legge n. 142 dell'8/Giugno/1990, parimenti inseriti nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

.....



Consiglieri

...

...

...

Ancora prima dell'emanazione della Costituzione Repubblicana si è parlato della necessità di riforma della pubblica Amministrazione, tanto è vero che, successivamente, per tale argomento venne nominato un Ministro sia pure senza portafoglio. La denominazione è stata quella di Ministero per la riforma.

Ad essere esatti, un vero progetto di legge di riforma della pubblica Amministrazione non c'è mai stato, anche se in dottrina si sono avuti parecchi tentativi al riguardo.

Era ormai ritenuto necessario superare i concetti per i quali la conoscenza di provvedimenti anche in fase istruttoria da parte dei cittadini e l'accesso degli stessi ai documenti amministrativi prima della loro definizione, costituiva un pericolo per l'indipendenza della pubblica Amministrazione e per il soddisfacimento dei bisogni pubblici. Se è vero che un'assoluta trasparenza dell'attività amministrativa può presentare qualche inconveniente, in quanto, con l'anticipata conoscenza di determinati orientamenti o provvedimenti vi possono essere soggetti che traggono vantaggi ingiustificati da tale preventiva conoscenza, o soggetti che per essere detti provvedimenti contrari ai loro interessi trovano il modo di ostacolare l'ulteriore svolgimento dei vari iter amministrativi, è anche vero che si devono garantire al cittadino la possibilità di influire sugli orientamenti amministrativi anche al di fuori delle rappresentanze legali che si hanno nei vari enti. In questo contesto, gli articoli del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano le regole fondamentali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, concorrendo a migliorare la trasparenza dell'azione e delle decisioni della pubblica amministrazione, introducendo un significativo tassello di democraticità nell'organizzazione amministrativa.

L'art. 7, che impone di comunicare l'avvio di un procedimento amministrativo a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti nonché a quelli che pos-



sono ricevere un pregiudizio, e art. 9, in base al quale qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono intervenire nel procedimento relativo ad un provvedimento da cui possa derivare loro un pregiudizio, non favoriscono soltanto la partecipazione degli interessi in gioco, ma obbligano, per converso, la stessa amministrazione a rendere manifeste le diverse fasi del proprio circuito decisionale.

Il pieno adempimento di siffatti oneri procedurali può creare le condizioni per affiancare ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione un altro principio, non espressamente costituzionalizzato, sintetizzabile nella forma di democrazia dell'amministrazione.



Alle disposizioni del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, va ascritto anche il merito di aver focalizzato l'attenzione sul procedimento, evidenziando la posizione di centralità che occupa nel sistema amministrativo. In un'amministrazione che si pone obiettivi non solo di tutela e di conservazione, ma anche di promozione, il procedimento modifica sensibilmente la sua funzione: non è soltanto un insieme di atti preordinati all'adozione di un provvedimento specifico, ma anche il luogo formale ove, da un lato, emergono gli interessi, socialmente e culturalmente assai giustificati, coinvolti dall'azione delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro lato, l'autorità li gradua e seleziona, mediando tra quelli ritenuti maggiormente meritevoli e le finalità pubbliche a cui deve in ogni caso tendere l'azione dell'amministrazione.

Gli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel mentre dettano norme generali in materia di partecipazione, si pongono in sintonia con le tendenze del sistema che si sta evolvendo valorizzando la fase del procedimento: sia perché l'attenzione si sposta dall'atto al procedimento, sia perché si propende ad estendere la tutela dalla fase della giustizia amministrativa al procedimento. Ciò nella consapevolezza che una tutela delle posizioni private per risultare effettiva e sostanziale non può essere interamente relegata alla fase successiva all'adozione ed all'esecutività dell'atto: ciò anche in consi-

derizzazione dei tempi e dei costi che comporta l'accesso alla giurisdizione, sia ordinaria che speciale.

Il Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, coglie e cambia entrambi i profili sopra accennati: da un lato, perché individua regole e garanzie in ordine al procedimento che deve essere seguito prima di addivenire alla determinazione della volontà dell'amministrazione, prevedendo, anziché come recita l'art. 11 il provvedimento finale sia condizionato nel contenuto o sostituito da accordi formalizzati con i soggetti che sono intervenuti nel procedimento; dall'altro lato, in quanto consente a tutti coloro che possono ricevere un pregiudizio dalle decisioni dell'amministrazione di intervenire, prospettando le proprie ragioni ed il proprio particolare punto di vista.

La disciplina introdotta dalla nuova normativa consente, poi, di superare alcuni aspetti della precedente regolamentazione, da tempo ritenuti insoddisfacenti e meritevoli di riforma. Basti considerare che, in precedenza non solo non era codificato un obbligo generale di motivazione, ma l'istruttoria era aperta agli interessati solo in ipotesi limitate e nella misura in cui l'autorità concretamente lo consentiva. Né d'altra parte esisteva un obbligo generale di pubblicità degli atti, talché si poteva determinare il caso di provvedimenti che avevano iniziato ad esplicare i loro effetti giuridici, senza che ciò fosse portato tempestivamente a conoscenza del destinatario.

Tali aspetti hanno trovato delle correzioni da parte della legge sul procedimento amministrativo: in primo luogo, perché l'obbligatorietà della pubblicità si desume dall'obbligo - sancito dall'art. 7 - di comunicare ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento e dalla necessità - previsto dall'art. 8 - di provvedere idonee forme di pubblicità qualora, per il numero dei destinatari del provvedimento, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa. In secondo luogo, in quanto l'obbligo di motivare le proprie scelte scaturisce, oltre che dall'art. 3, il quale dispone che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, dall'onere di dar conto di aver preso in considerazione le posizioni espresse da tutti i soggetti intervenuti nel corso del procedimento.

Inoltre, nel caso specifico di concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, l'amministrazione erogante - ai sensi dell'art. 12 - è tenuta a dar conto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità fissate preventivamente dall'ente in via generale.

Non appare neppure forzato affermare che la legge 7 agosto 1990, n. 241, riconosce il principio del giusto procedimento. A nostro avviso, si ha un giusto procedimento quando lo stesso è disciplinato in modo che gli organi competenti assumano le determinazioni dopo aver messo i privati interessati in condizione di esporre le loro ragioni, tanto a tutela dei propri interessi, quanto a titolo di collaborazione al perseguimento dell'interesse pubblico.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, conferisce un riconoscimento normativo al principio del giusto procedimento, tuttavia il suo concreto invernamento dipende dalle norme regolamentari e dalla concreta prassi che le singole amministrazioni riterranno di dover adottare in attuazione delle disposizioni di legge.

E' con quanto premesso che l'amministrazione ha predisposto il "Regolamento Comunale" per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale regolamento è stato sottoposto al vaglio di tutti i consiglieri presenti nel civico consesso, tant'è che nella riunione tenutasi in data 22/04/1991 tutti i gruppi hanno espresso parere favorevole pertanto si chiede l'approvazione del regolamento che mi accingo a leggere articolo per articolo.

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
=====
E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI
=====
E SOGGETTI PRIVATI
=====

I N D I C E

CAPO I :	FINALITA'	5
CAPO II:	PROCEDURE	7
CAPO III:	SETTORI D'INTERVENTO	10
CAPO IV:	SOGGETTI AMMESSI	11
CAPO V:	CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE	12
CAPO VI:	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	17
CAPO VII:	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO	19
CAPO VIII:	SVILUPPO ECONOMICO	21
CAPO IX:	ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	23
CAPO X:	TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI	25
CAPO XI:	INTERVENTI STRAORDINARI	26
CAPO XII:	DISPOSIZIONI FINALI	27
ALLEGATO A:	ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (PERSONA FISICA)	
ALLEGATO B:	ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI)	
ALLEGATO C:	ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE ECC)	

CAPO I

FINALITA'

ART.1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART.3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART.4

1.Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune,per la durata prevista dalla legge.

2.Di tali atti ogni cittadino può prendere visione,in qualunque momento,anche successivamente alla pubblicazione,facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990,n.142.

ART.5

1.Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2.Esso avviene previo pagamento dei soli costi,che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II

PROCEDURE

ART.6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.2 della legge n.241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art.12.

ART.7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, C al presente regolamento, a seconda delle finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per la finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1991, n.659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.17 direttamente prestati ai soggetti assistiti ed alle loro famiglie.

ART.8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art.6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti ed in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti ed in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART.9

1. Il settore competente predispona, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una



sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III
SETTORI D'INTERVENTO

ART.10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPD IV

SOGGETTI AMMESSI

ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento della finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore degli enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze d'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Menualmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali - per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

ART.14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART.15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate da soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che

si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART.17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.



ART.18

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art.12.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi dalla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art.12.

CAPO VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO
LIBERO

ART.19

1.Gli interventi del Comune per la promozione,il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico,per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2.Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni,gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3.Alle Società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse,quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità,agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione,in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione,a carico del bilancio comunale.

4.Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5.Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure,modalità e condizioni di cui ai precedenti capi,II,IV e V.

ART.20

1.La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.19,è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo

CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO

ART. 21

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando annolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente



Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dai locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi un tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al _____% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART.23

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART.24

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educative e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e) non possono essere d'importo superiore al _____% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV, e V.

CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART.25

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV, e V.

CAPO XI
INTERVENTI STRAORDINARI

ART.26

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla legge 142/90 e la massima diffusione.



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(PERSONA FISICA)

AL COMUNE DI _____

I sottoscritt _____

nat a _____ il _____

residente in _____ via _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte
del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____

(1)

2. il contributo _____

(2)

3. le spese previste per l'intervento ascendono a f. _____

4. il contributo richiesto al Comune ascende a f. _____

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alle spese per lo stesso occorrente.

(firma)

- 1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- 2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA'
DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

AL COMUNE DI _____

Il sottoscritt _____

nat a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

(1)

con sede in _____ Via _____, n. _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno
dell'attività che (2) _____

predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199____, nel settore _____

(3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____;

- * non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;
- * non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.115 della legge 18 novembre 1981, n.659;
- * si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- * _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

(firma)

COMUNE DI _____

Visto per l'autenticazione della firma del Sig. _____

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità
nella forma di legge.

Li _____

(qualifica)

(firma)

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is highly cursive and difficult to decipher.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

AL COMUNE DI _____

__l__ sottoscritt _____

nat a _____ il _____

residente in _____ Via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

(1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____ della seguente manifestazione/iniziativa: _____

(2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art.14 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) _____

organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- * non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- * non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dall'art.4 della legge 10 novembre 1981, n.659;
- * si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazioni/iniziative sopra illustrate;
- * _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____ dell'importo di £ _____ per manifestazione/iniziativa/avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

*dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti(3)

..... organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.


Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali la stessa verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li

.....
(firma)

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
- (2) Illustrare la finalità della manifestazione o iniziativa.
- (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.



COMUNE DI _____

Viato per l'autenticazione della firma del _____ Sig. _____

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità
nella forma di legge.

L' _____

(qualifica)

(firma)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO
Delibera 431

4

del 25/05/1991

OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Approvazione Regolamento Comunale per la esecuzione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati - determinazioni -

Cap. Competenza Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

«5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.»

ATTESTA

la copertura finanziaria nei limiti della somma impegnabile come dal prospetto che segue:

Somma stanziata . . . (+) L				
Variazioni in aumento . . (+) L				
Variazioni in diminuzione (-) L				
Somme già impegnate (-) L				
Somma disponibile L				
Somma impegnabile L				


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del servizio interessato

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che testualmente recita:

- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Data
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>FAVOREVOLE -</i> Data <i>22-07-1991</i> IL RAGIONIERE <i>(Giacinto Greco)</i>
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: <i>Favorevole - ai sensi dell'art. 12 della legge 7- Agosto 1990 - N° 244 - e dell'art. 39 - (2° comma) - lettera - a) della legge 8- giugno - 1990 - N° 142 -</i> Data <i>30 MAG. 1991</i> IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Antonio Santoro</i>



DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

La Giunta nella seduta del

APPROVA

RESPINGE

RINVIA

ALLA DELIBERA VIENE ATTRIBUITO IL N. DEL REG. DEL

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti.

IL SINDACO
P. DE LORENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Domenico PISANI)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio

- 2 OTT. 1991



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Domenico PISANI)

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal - 2 OTT. 1991 come prescritto dall'Art. 47, comma 1, della legge n. 142/90 (Art. 352 Reg. Pubbl.);

() E' stata trasmessa con lettera n. **6804** data - 2 OTT. 1991 al CO.RE.CO. -Sezione Decentrata di Cosenza-, per il controllo preventivo di legittimità;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- () - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 47, comma 2,);
- () - non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5,);
- () - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3)
- () - decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (Art. 46, comma 1) dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (Art. 46, comma 4,) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- () - avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5), con provvedimento n. 10638 del 18.10.91 - =

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO